## Legge regionale 19 marzo 2007, n. 14

#### Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 28.03.2007)

#### **INDICE**

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Piano ambientale ed energetico regionale

Art. 3 - Contenuti del PAER

Art. 3 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 4 bis - Norma transitoria

Art. 5 - Entrata in vigore

### Art. 1 Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce il piano ambientale ed energetico regionale, di seguito denominato PAER (2) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

#### Art. 2

# Piano ambientale ed energetico regionale (3)

- 1. Il PAER (4) costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008),(10) e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
- 2. Il PAER ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche. (11)
- 3. Abrogato. (5)

# Art. 3 Contenuti del PAER (6)

- 1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:
  - a) inquinamento atmosferico;
  - b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
  - c) difesa del suolo e risorse idriche;
  - d) rischio sismico;
  - e) aziende a rischio di incidente rilevante;
  - f) aree protette e biodiversità;
  - g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
  - h) energia e miniere;
  - i) cambiamenti climatici.
- 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:
  - a) all'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
  - b) all'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010); (13)
  - c) all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);
- d) all'articolo 3 bis della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

- d bis) all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007). (8)
  - d ter) all'articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico). (9)
  - d quater) all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 18, comma 2, (16) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). (14)
- 3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell'aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell'ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 4. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.

#### Art. 3 bis

# Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER (7)

- 1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all'attuazione del PAER in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. (12)
- 2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione del piano.

#### Art. 4

#### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).

# Art. 4 bis

### Norma transitoria (15)

1. Su indicazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020, il PAER attuativo del PRS 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, è prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

### Art. 5

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

# Note

- 1. Titolo così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 1.
- 2. Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 2.
- 3. Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 3.
- 4. Nota soppressa.
- 5. Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 3.
- 6. Articolo così sostituito con 1.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 4.
- 7. Articolo inserito con 1.r. 19 ottobre 2011, n. 52, art. 5.
- 8. Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 72.
- 9. Lettera aggiunta con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 118.
- 10. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 17.
- 11. Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 17.12. Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 18.
- 13. Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 29.
- 14. Lettera aggiunta con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 29.
- 15. Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 30.

16. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 5.